

UFFICIO LEGALE ASSOCIAZIONE VENATORIA A.N.L.C. - REGIONE MARCHE

COMUNICATO STAMPA DEL 04.01.2024

Alle testate giornalistiche regionali (Corriere Adriatico, Messaggero, il Resto del Carlino) Alla rivista "Caccia Magazine" e giornali di interesse faunistico – venatorio

La presente nota viene formulata in riferimento ad un articolo apparso nella giornata di ieri 2 gennaio 2025 sul sito "Caccia Magazine", relativo alle recenti modifiche che hanno interessato l'art. 18 della L. 157/1992 (Legge-Quadro sulla caccia), nella parte in cui è stabilito che, in caso di impugnazione al Giudice Amministrativo di un Calendario venatorio regionale, riacquista vigore l'ultimo calendario legittimamente approvato, sino alla completa definizione nel merito del processo amministrativo.

Queste le laconiche – e macroscopicamente erronee a nostro avviso – conclusioni cui è prevenuta la Giunta Regionale marchigiana: "Tale normativa non è applicabile al caso della Regione Marche e più propriamente al Calendario Venatorio regionale 2024/2025 essendo stata già precedentemente pronunciata sentenza di merito".

La Regione precisa anche che "è stato richiesto dalla Giunta regionale l'espressione di un parere dell'avvocatura della Regione Marche, riguardo all'applicabilità della nuova normativa conseguente alla manovra di bilancio 2025 sulla modifica dell'art.18 della legge 157/92 sui Calendari Venatori regionali", e pertanto l'errore è ancora più grave e inaccettabile, in quanto vengono sovvertiti alcuni basilari principi di diritto che si andranno a riepilogare.

In primo luogo, la lettera della Legge è chiara nel disciplinare l'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia di cui al novellato art. 18: i Calendari previgenti tornano in vigore "Qualora la domanda cautelare sia accolta e fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il merito". Il concetto di "definizione del merito" è strettamente connesso alla definitività della relativa sentenza del TAR, che appunto deve essere "definitiva", ossia inoppugnabile e idonea a fare stato tra le parti. Notoriamente, infatti, una sentenza oggetto di impugnazione non è idonea a fare stato tra le parti, e non può considerarsi – in alcun modo – definitiva in tutte le parti che sono state sottoposte ad impugnazione.

Nel caso delle Marche, è stata pronunciata in data 5 settembre 2024 la sentenza breve di primo grado n. 726/2024, che è stata impugnata al Consiglio di Stato (r.g. n. 6860/2024) da varie Associazioni (tra cui la scrivente) per quanto concerne: chiusura della caccia alla Beccaccia; chiusura della caccia ai Turdidi; chiusura della caccia per talune specie di uccelli acquatici.

La logica avrebbe imposto di non poter affatto considerare "definito" il merito dell'impugnazione in relazione ai profili sopra descritti, per i quali dovrà necessariamente attendersi la pronuncia del Consiglio di Stato sul ricorso in

appello, sempre che non sia interposto gravame di legittimità, altrimenti dovrà addirittura attendersi la decisione finale della Suprema Corte di cassazione.

E' del tutto irrilevante – e sorprende che gli Uffici legislativi regionali non abbiano colto tale evidenza – che il Consiglio di Stato non abbia disposto la sospensione cautelare: ciò che rileva ai fini dell'applicabilità della normativa di salvaguardia è unicamente la presenza di un decreto cautelare in primo grado, in accoglimento delle istanze ambientaliste (peraltro le medesime ormai da molti anni, improntate alla pura ideologia e contrario, spesso, ad ogni logica ed anche contro a consolidate decisioni dei TAR).

Il decreto cautelare è stato emesso dal TAR Marche nel mese di agosto 2024. In conseguenza di ciò, fino alla completa definizione del merito, deve considerarsi *tout court* valido ed efficace il Calendario Venatorio 2023/2024 (ultimo legittimante applicato), e lo sarà sino alla inoppugnabile decisione circa i tre profili sopra dedotti, in quanto sottoposti ad impugnazione: chiusura della caccia alla Beccaccia; chiusura della caccia ai Turdidi; chiusura della caccia per talune specie di uccelli acquatici.

Difatti, secondo la consolidata giurisprudenza in materia:

- "a norma dell'art. 324 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, si intende passata in giudicato la decisione del Consiglio di Stato non più soggetta a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui al n. 4 e 5 art. 395 c.p.c. (revocazione ordinaria), non esistendo nel processo amministrativo disposizioni sul giudicato formale in deroga all'art. 324 c.p.c." (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. 3 luglio 2012 n. 24; Sez. IV 16 giugno 2008, n. 2986; sentenza del 5 aprile 2019);
- "deve affermarsi che sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria" (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778);
- "la proponibilità della domanda di indennizzo è preclusa dalla pendenza del giudizio presupposto (Sez. 2, Sentenza n. 19479 del 16/09/2014, Rv. 632159), dovendo ritenersi che il dies a quo, da cui computare il termine di sei mesi previsto a pena di decadenza per la proposizione della relativa domanda, è segnato dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento nell'ambito del quale la violazione si assume consumata, definitività che va collocata al momento della scadenza del termine previsto per proporre l'impugnazione ordinaria" (Cass. 23 gennaio 2017 n. 1727);
- è vietata pertanto ogni forma di "segmentazione del giudizio, che invece deve essere considerato unitariamente, indipendentemente dal grado, sino al passaggio in giudicato della decisione. Ne consegue che ... a seguito dell'eventuale impugnazione della decisione di primo o secondo grado, non può parlarsi di una "nuova" pendenza, bensì della continuazione del giudizio originario (già pendente); e che resta pendente fino al momento in cui non sono decorsi in termini per impugnare la decisione" (ibidem, Cons. di Stato, sentenza 5 aprile 2019).

Suggeriamo, pertanto, all'Ufficio Legislativo della Regione Marche, una revisione della propria posizione alla luce dei consolidati principi di diritto processuale, muovendo dalla incontestabile considerazione secondo cui una sentenza impugnata non è mai definitiva.